

4675

fr

0

16 settembre 2020

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente  
dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni DATEC  
3003 Berna

[esther.iutzeler@bazl.admin.ch](mailto:esther.iutzeler@bazl.admin.ch)

### Procedura di consultazione - Modifica della legge federale sulla navigazione aerea

Gentili signore,  
egregi signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

- 1) La proposta revisione parziale della Legge federale sulla navigazione aerea (LNA), che salutiamo positivamente, contribuisce a un aumento della sicurezza dell'aviazione.

Da un canto, essa è finalizzata a rendere possibili controlli casuali (quindi anche senza preavviso e in mancanza d'indizi di ebbrezza) del tasso di alcolemia sui membri degli equipaggi di aeromobili (nuovo art. 100<sup>ter</sup> cpv. 3 LNA), adeguando pertanto le disposizioni nazionali alle relative nuove disposizioni UE (Regolamento UE 2018/1042 della Commissione europea). I controlli casuali spetteranno agli ispettori dell'UFAC e l'attuazione dei necessari provvedimenti sarà assicurata dagli organi di polizia cantonali.


D'altro canto, essa ha lo scopo di facilitare il diritto d'informazione alle autorità aeronautiche dei medici che non sono al servizio dall'UFAC, ossia i medici curanti, in caso di dubbi sull'idoneità di un membro dell'equipaggio a svolgere la sua attività (nuovo art. 100 cpv. 4 LNA). Essi verrebbero liberati dal segreto professionale senza avviare in via preliminare una procedura per certi versi complessa.

- 2) In caso di sospetti di ebbrietà resta in vigore la possibilità di ordinare i necessari provvedimenti anche da parte del capo aerodromo (cfr. combinati degli art. 100<sup>ter</sup> cpv.1 e cpv. 2 LNA e art. 29g cpv. 5 OSIA). A nostro giudizio, sarebbe opportuno meglio chiarire la posizione del capo d'aerodromo (o dei suoi sostituti), condizionata a indizi di ebbrietà e a una prima verifica, rispetto a quella degli ispettori UFAC, i cui controlli potranno essere casuali. Ciò allo scopo di meglio chiarire i compiti del capo d'aerodromo, i suoi margini d'apprezzamento e d'intervento nonché le relative effettive responsabilità.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Copia:

- Servizi generali ([dt-sg@ti.ch](mailto:dt-sg@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in Internet